

FAMIGLIA

UN FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I CONIUGI SEPARATI

Può usufruirne il genitore con il quale convivano figli minori o maggiorenni con handicap grave, che non riceva l'assegno di mantenimento



di **Claudia Balzarini**
Avvocato

A fronte di padri, separati o divorziati, disposti a ogni sacrificio pur di non fare mancare il necessario ai figli, esiste ed è purtroppo diffuso il fenomeno del genitore che dopo la separazione smette di pagare l'assegno di mantenimento a favore dei figli o lo paga in maniera ridotta o occasionale.

Per far fronte alla situazione di bisogno in cui si può trovare la famiglia in tali circostanze, **è stato istituito in via sperimentale il "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno"**.

A esso si può rivolgere il coniuge separato, con il quale convivano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l'assegno a titolo di mantenimento per inadempimento del coniuge che vi era tenuto.

VALE L'INDICATORE ISEE. Il Fondo tutela solo le famiglie più disagiate e quindi quelle il cui indicatore Isee è inferiore a 3 mila euro. Attenzione, però: è possibile accedere al Fondo solo se si è provato in ogni modo a far valere il proprio credito nei confronti del coniuge. Infatti, alla doman-



da va allegata copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo (dunque **è necessario aver provato a ottenere il pagamento mediante esecuzione forzata**) e visura dei registri immobiliari delle provincie di nascita e residenza del coniuge da cui risulti che questi non possiede beni immobili.

PER IL 2017 IL FONDO È MODESTO. Il presidente del tribunale valuta l'ammissibilità della domanda, dopo di che la trasmette al Fondo entro trenta giorni dal deposito.

Il Fondo accoglie o rigetta l'istanza e provvede al pagamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione che, per l'anno 2017, sono assai modeste.

Alla fine della procedura al richiedente verrà liquidata, per ogni rateo mensile non ricevuto, **una somma non superiore la misura massima** mensile dell'assegno sociale.

Successivamente, il ministero della Giustizia cercherà di recuperare quanto versato dal coniuge inadempiente, inviandogli prima un invito a versare le somme dovute e poi esercitando azione esecutiva per il recupero. ●

IL DECRETO

IN VIGORE DAL 29 GENNAIO

Il decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio, entrerà in vigore quindici giorni dopo e quindi il 29 gennaio. Da quella data si potrà trovare il modulo sul sito del Ministero e procedere al deposito. Le cancellerie a cui depositare la domanda sono quelle del tribunale che ha sede nel capoluogo dei distretti di Corte d'appello, per esempio, in Lombardia Milano e Brescia, in Piemonte Torino, in Campania Napoli, in Sicilia Palermo, Messina e Catania, in Puglia Bari e Lecce.